



## Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)  
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it  
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

### SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 745 del 12/08/2025

**Oggetto:** Presa d'atto delle ferie autorizzate e non godute dalla sig.ra Desiato Scalerà Vincenzina, dipendente comunale fino al 31.12.2024, in quiescenza dal 1.01.2025.

#### Il Dirigente dell'Area 1

**Richiamato** il decreto sindacale n. 4 dell'8/01/2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Antonella Ricciardi l'incarico di Dirigente e la Responsabilità dell'Area 1 del Comune di Maddaloni – Servizi alla persona del Comune di Maddaloni, dal 01/01/2025 e fino al 31.12.2025;

**Vista** la nota n.48135 del 25.09.2024 a mezzo della quale la dipendente comunale, con la qualifica di istruttore, ex Categoria C – Posizione economica C6, nei ruoli comunali fino al 31.12.2024, sig.ra Scalerà Desiato Vincenzina, assegnata a questa Area, è stata autorizzata al godimento delle ferie, dal 25.09.2024 al 31.12.2024 e, quindi, fino al collocamento in quiescenza, a decorrere dall'1.01.2025, di cui se ne ha avuta conoscenza solo in data 15.10.2024, con l'affissione all'Albo Pretorio comunale della determina n. 750 del 15.10.2024;

**Vista** la nota n.35465 del 21.07.2025, a seguito della richiesta della interessata n. 33132 dell'8.07.2025 e a seguito della richiesta della scrivente prot. n. 35359 del 18.07.2025, a mezzo della quale il competente Ufficio Gestione Risorse Umane ha comunicato che la dipendente non aveva potuto fruire, per malattia, di numero 35 giorni di ferie, per il relativo importo di € 2.801,12;

**Considerato che** l'art. 5, co. 8, del D. l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135 del 2012, stabilisce che: *“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”*, e a livello europeo, l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE sancisce il diritto di ogni lavoratore a *“ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane”*, precisando che *“il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro”*. Tale disposizione è volta a garantire il riposo effettivo del lavoratore, riconoscendo tuttavia la possibilità di una compensazione economica qualora la fruizione delle ferie non sia più possibile a causa della cessazione del rapporto di lavoro;

**Considerato che** l'ordinamento, quindi, riconosce la centralità del diritto alle ferie annuali retribuite e la loro mancata fruizione, quando non imputabile al lavoratore, dà luogo al diritto ad un'indennità sostitutiva, e che la malattia, come nel caso di specie, associata alla fine del rapporto di lavoro, è motivo di deroga al divieto di monetizzazione delle ferie, vale a dire un evento, di fatto, a lui non imputabile, che ha reso impossibile la fruizione delle ferie autorizzate;

**Attestato che** sussiste l'interesse del Datore di Lavoro, riconducibile all'eventuale restituzione di somme per fruizione, da parte dei dipendenti, di permessi brevi, ex art. 42 del CCNL del 16.11.2022 "Personale del comparto fruizione locali" o ad altro titolo e che è necessario, quindi, effettuare un'eventuale compensazione tra gli interessi dell'Amministrazione e della dipendente, nell'ottica di un equo contemperamento delle esigenze di entrambe le parti;

**Considerato che** in tal modo viene assicurata, da un lato la tutela della dipendente che non vede leso il diritto all'indennità finanziaria delle ferie non godute, e dall'altro lato la tutela di questa Amministrazione a non subire un danno nel caso in cui, a causa della cessazione del rapporto di lavoro, vanti dei crediti nei confronti della dipendente;

#### **Visti**

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

il CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazioni articolate in narrativa e che nella parte dispositiva si intendono integralmente riportate:

#### **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto della nota n. 35465 del 21.07.2025, a mezzo della quale il competente Ufficio Gestione Risorse Umane di questa Amministrazione ha comunicato che la dipendente, sig.ra Scalera Desiato Vincenzina, nei ruoli di questo Ente fino al 31.12.2024, collocata in quiescenza, con decorrenza 01.01.2025, non aveva potuto fruire, per malattia, di numero 35 giorni di ferie, concesse con provvedimento n. 48135 del 25.09.2024, per il relativo importo di € 2.801,12 e, quindi, di prendere atto dell'impossibilità di fruizione dei giorni di ferie a lei non imputabile, caso in cui è possibile derogare al divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, co. 8, del D. l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012;
- 2) Di opporre, in compensazione, alla dipendente eventuali crediti spettanti al Datore di Lavoro, aventi titolo nella fruizione di permessi brevi, di cui all'art. 42 CCNL del 16.11.2022 "Personale del Comparto Funzioni Locali" o altre ragioni di credito, provvedendo a defalcare da detto importo eventuali somme per contrapposti crediti dell'Amministrazione;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Gestione Risorse Umane per la predisposizione degli atti di competenza;
- 4) Di stabilire l'archiviazione della pratica.
- 5) Di dare atto, infine, che successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

**Il Dirigente dell'Area 1**  
Dott.ssa Antonella Ricciardi